



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA- UNIVERSITARI

(Emanato con D.R. n. 805 del 28/11/2013)

INDICE

	<i>Pag.</i>
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI	2
ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO	2
ART. 4 – ELETTORATO PASSIVO	3
ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ	3
ART. 6 – NUMERO DI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE	4
ART. 7 – SISTEMA ELETTORALE	4
ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI	4
ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE	6
ART. 10 – VOTAZIONE	6
ART. 11 – COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	7
ART. 12 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE	7
ART. 13 – OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE	8
ART. 14 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO	8
ART. 15 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RICORSI	9
ART. 16 – SOSTITUZIONI	9
ART. 17 – NORMA DI RINVIO	10
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE	10



ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi universitari ed extra-universitari:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Consigli di Dipartimento;
- d) Consigli di Corso di Studio;
- e) Comitato per lo Sport Universitario (C.U.S.);
- f) Conferenza Regione-Università;
- g) Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.).

ART. 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette, di norma, ogni due anni, con Decreto del Rettore reso pubblico sull'albo on-line, sul sito web dell'Ateneo, nonché negli spazi messi a disposizione a tale scopo da ciascun Dipartimento, almeno 65 giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Tale Decreto indica la data delle elezioni, le quali si svolgono in non più di due giorni feriali consecutivi nel periodo di norma compreso fra i mesi di marzo e aprile, il numero dei rappresentanti da eleggere negli organi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nonché le modalità ed i termini per il deposito delle candidature.

ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico corrente, alla data di svolgimento delle votazioni, in base alla ripartizione di cui al successivo comma.

2. L'elettorato attivo spetta secondo la seguente ripartizione:

a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per lo Sport Universitario (C.U.S.), la Conferenza Regione-Università ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.), a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento, nonché agli studenti dei Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione;

b) per i Consigli di Dipartimento, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento afferenti al Dipartimento prevalente (di riferimento);

c) per i Consigli di Corso di Studio (Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento), a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi Corsi.

3. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla competente Segreteria studenti. Gli studenti ammessi a votare sulla base di tale attestato sono aggiunti, a cura del seggio elettorale, ai rispettivi elenchi ed il relativo attestato viene allegato al verbale.

4. Gli elenchi degli elettori sono consultabili presso le Segreterie studenti, nonché sul sito web di Ateneo nell'area riservata ai "servizi web agli studenti". Gli eventuali errori o omissioni contenuti in tali elenchi vanno tempestivamente segnalati alla competente Segreteria studenti.



ART. 4 – ELETTORATO PASSIVO

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, l'elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti¹ per la prima volta² e non oltre il primo anno fuori corso³ alla data del Decreto Rettorale di indizione delle votazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. h) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in base alla seguente ripartizione:

a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per lo Sport Universitario (C.U.S.), la Conferenza Regione-Università ed il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.), a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento, nonché agli studenti dei Corsi di Dottorato;

b) per i Consigli di Dipartimento, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico e del Vecchio Ordinamento afferenti al Dipartimento prevalente;

c) per i Consigli di Corso di Studio, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico e del Vecchio Ordinamento.

2. Il mandato è di durata biennale, con decorrenza dalla data stabilita nel relativo Decreto di nomina, ed è rinnovabile per una sola volta.

3. Per l'elezione della rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, ai fini dell'elettorato passivo è altresì richiesto, oltre che il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero la residenza anagrafica in Italia per gli studenti stranieri.

ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corsi di studio, sono tra loro incompatibili.

2. Lo studente che, ricoprendo la carica in un organo, venga eletto o subentri in un'altra carica incompatibile con quella già ricoperta, decade dalla precedente contestualmente alla nomina nella nuova carica, che si formalizza previa dichiarazione di opzione della stessa.

3. Lo studente che risulti eletto per l'assunzione di due o più cariche tra loro incompatibili successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali è tenuto ad optare per una delle due cariche.

¹ Studenti che risultino aver versato la prima rata d'iscrizione, anche se con mora, alla data di emanazione del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.

² Esclusi i rinunciatari e decaduti.

³ Per cui il numero degli anni di iscrizione del candidato non può eccedere la somma più uno degli anni previsti dal Corso di studi di iscrizione.



ART. 6 – NUMERO DI RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE

1. Il numero dei rappresentanti da eleggere negli organi di cui all'art. 1 del presente Regolamento è pari a:
 - a) 4 nel Senato Accademico;
 - b) 2 nel Consiglio di Amministrazione;
 - c) da 3 a 5 nei Consigli di Dipartimento, nel rispetto del disposto di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - d) 2 nei Consigli di Corso di Studio per i Corsi con un numero di iscritti fino a 200;
3 nei Consigli di Corso di Studio per i Corsi con un numero di iscritti fino a 500;
5 nei Consigli di Corso di Studio per i Corsi con un numero di iscritti oltre 500
nel rispetto del disposto di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
 - e) 2 nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - f) 1 nella Conferenza Regione-Università (art. 4 Legge Regionale 6 dicembre 1994, n. 91);
 - g) 2 nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (art. 7 Legge Regionale 6 dicembre 1994, n. 91).
2. Ai fini del calcolo del numero di iscritti nei Corsi di Studio, di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo, qualora più Corsi di Studio risultino retti da un unico Consiglio, il calcolo degli iscritti va effettuato in relazione a tutti i Corsi di Studio coordinati dal medesimo Consiglio.
3. Il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni dei rappresentanti, di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, indica il numero di rappresentanti da eleggere così come individuato nei Regolamenti dei singoli Dipartimenti.

ART. 7 – SISTEMA ELETTORALE

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale. Ai fini dell'assegnazione dei seggi, si applica il metodo d'Hondt. Il numero di candidati nelle liste non può eccedere il doppio dei rappresentanti da eleggere in base al predetto metodo.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento possono presentarsi quali candidati alle elezioni delle rappresentanze sopra indicate, mediante iscrizione nelle liste di cui al precedente articolo 7, utilizzando gli appositi stampati scaricabili dall'apposita pagina del sito web di Ateneo.
2. La presentazione delle liste dei candidati avviene, in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, presso la struttura individuata dal decreto di indizione, delle elezioni entro le ore tredici del quarantacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto. Ciascuna lista va depositata completa dei nomi di tutti i candidati. Avvenuto il deposito, non sono più ammesse eventuali integrazioni.
3. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, che riceve un numero progressivo in base all'ordine cronologico di presentazione, comprende:
 - a) una sigla o breve denominazione di non più di trenta caratteri, atta a identificare la lista; il contrassegno contenuto in un cerchio del diametro di dieci centimetri in formato JPEG con risoluzione di 300 DPI in colore bianco/nero;



- b) l'elenco dei candidati, in numero non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere e contrassegnati da numeri arabi progressivi, con l'indicazione "a stampatello", per ciascun candidato, dei relativi dati anagrafici, del Corso di Studio di appartenenza, del numero di matricola e anno di corso, dell'indirizzo e numero di telefono, del numero e della tipologia del documento di riconoscimento;
- c) la firma, per accettazione di candidatura, da parte di ciascun candidato;
- d) l'autocertificazione resa dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 inerente l'iscrizione ad un Corso di studi dell'Università "G. d'Annunzio" per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data del Decreto Rettorale di indizione delle votazioni;
- e) l'indicazione e il recapito di un delegato alla presentazione della lista, rappresentante ufficiale della lista medesima, il quale la rappresenta per ogni ulteriore adempimento anche nei rapporti con l'Ufficio elettorale;
- f) la sottoscrizione di un numero di presentatori, a supporto di ciascuna lista, pari almeno a:
- 75 studenti regolarmente iscritti all'Università "G. d'Annunzio", in riferimento all'elezione delle rappresentanze in Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Consiglio di amministrazione dell'A.D.S.U., nel Comitato del C.U.S., nella Conferenza Regione-Università;
 - 25 studenti regolarmente iscritti ai rispettivi Corsi di studio cui afferiscono oltre 500 elettori;
15 studenti regolarmente iscritti ai rispettivi Corsi di studio cui afferiscono fino a 500 elettori;
5 studenti regolarmente iscritti ai rispettivi ai Corsi di studio cui afferiscono fino a 100 elettori;
in riferimento all'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Corso di studio;
 - 25 studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti in riferimento all'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento;
- g) le designazioni, da parte dei delegati di lista, degli elettori disposti a svolgere le funzioni di scrutatore, ai sensi del successivo articolo 11.

4. Le dichiarazioni di presentazione di cui al comma precedente sono depositate obbligatoriamente dal delegato di lista presso l'Ufficio elettorale costituito nell'Area Affari Generali per tutte le tipologie di elezioni. Il delegato di lista deve obbligatoriamente depositare la modulistica riguardante le candidature, le firme di appoggio, i rappresentanti di lista, il contrassegno della lista e gli studenti scrutatori, oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico CD-ROM formato MICRISOFT WORD, già predisposto dall'Amministrazione e scaricabile dal sito di Ateneo. Qualora fossero riscontrate difformità tra la modulistica cartacea ed il relativo CD-ROM, si terrà conto della modulistica cartacea in quanto convalidata dalla competente Segreteria studenti.

5. Il numero delle firme degli studenti a supporto di ciascuna lista di cui al comma 3, lett. f) del presente articolo, per le rispettive rappresentanze nei diversi organi, non può eccedere di oltre la metà i numeri indicati. Inoltre, ciascuno studente può firmare in appoggio per una sola lista tra quelle concorrenti per la medesima tipologia di elezione. Nel caso in cui uno studente sottoscriva più liste per la stessa tipologia di elezione, resta valida solo la sottoscrizione apposta sotto la lista presentata per prima all'Ufficio Elettorale. Le predette firme vanno apposte presso le Segreterie studenti in presenza degli impiegati preposti a confermare l'iscrizione e ad autenticare la sottoscrizione degli studenti firmatari.



6. Lo studente che si è presentato quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla.

7. Per ciascuna lista presentata nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, può essere indicato il nominativo di un rappresentante di lista in ciascuno dei seggi elettorali. A tal fine, il delegato di lista, entro il suindicato termine, consegna i nominativi dei rappresentanti designati all'Ufficio elettorale, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web di Ateneo. L'Ufficio elettorale provvede a comunicare a ciascun seggio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista designati. Ciascun rappresentante di lista, per l'esercizio delle proprie funzioni, presenta al Presidente del seggio idoneo documento di riconoscimento.

ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Regolamento risulti accertata dalla Commissione Elettorale Centrale costituita ai sensi del successivo art. 12, sono rese pubbliche mediante affissione sull'albo on-line dell'Università, sul sito web di Ateneo, nonché negli spazi messi a disposizione a tale scopo da ciascun Dipartimento, almeno trenta giorni prima delle votazioni.

2. Il manifesto elettorale riporta le liste con il relativo contrassegno o sigla nell'ordine cronologico di presentazione. Per ogni candidato, a cui è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine della dichiarazione di presentazione delle candidature, sono riportati, inoltre, cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il Corso di studi di appartenenza.

4. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati, entro due giorni dalla data di pubblicazione delle liste, alla Commissione Elettorale Centrale che si pronuncia nei tre giorni successivi. Detto ricorso va presentato a mano all'Ufficio elettorale costituito presso l'Area Affari Generali.

ART. 10 – VOTAZIONE

1. L'elettore vota la lista prescelta apponendo in modo non equivoco un segno di croce con la matita fornitagli dal seggio sul cerchietto o contrassegno.

2. Ciascun elettore può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, arrotondato, se necessario, per difetto. Pertanto, ciascun elettore può esprimere i seguenti voti di preferenza:

- a) per il Senato Accademico: n. 1 voto;
- b) per il Consiglio di Amministrazione: n. 1 voto;
- c) per i Consigli di Dipartimento: 1 voto;
- d) per i Consigli di Corso di Studio: 1 voto;
- e) per il Comitato per lo Sport Universitario: 1 voto;
- f) per la Conferenza Regione-Università: 1 voto;
- g) per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari: 1 voto

attraverso l'indicazione nell'apposito spazio della scheda del cognome e del nome, oppure del numero d'ordine del candidato prescelto nella lista. Nei casi di omonimia, deve essere indicato in maniera chiara, il nominativo del candidato e il corrispondente numero arabo progressivo quale risulta nella lista con l'aggiunta dell'eventuale pseudonimo, ovvero il solo numero arabo progressivo. Qualora previsto, il voto può essere espresso anche in forma elettronica, secondo procedure che garantiscano la segretezza e la certezza della dichiarazione.

3. Sono annullate le schede:



- a) che non siano quelle distribuite dal Presidente del seggio o non risultino autenticate con il timbro della sezione;
- b) nelle quali l'elettore abbia espresso preferenze per più candidati appartenenti a liste diverse;
- c) nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
- d) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità.

4. Sono valide come voto di lista e come voto di preferenza le schede non segnate con il segno di croce in testa alla lista, ma che contengano una preferenza per un candidato di una lista.

5. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, restando valido il voto dato alla lista.

6. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte: resta valido il voto di lista.

7. In caso di contestazione di un voto, il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'assegnazione; gli altri componenti del seggio possono formulare rilievi nell'apposito verbale. È compito della Commissione elettorale centrale decidere in merito a tale contestazione.

ART. 11 – COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito Decreto del Rettore il quale fissa anche il numero e l'ubicazione dei seggi medesimi.

2. I seggi sono composti da:

- a) n. 1 Presidente, nominato tra i professori di ruolo;
- b) n. 2 Scrutatori, nominati tra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
- c) n. 2 Scrutatori, nominati tra gli studenti segnalati dai delegati di lista all'atto della presentazione delle liste, che non siano candidati o rappresentanti di lista;
- d) n. 1 Segretario, nominato tra il personale tecnico-amministrativo, con funzioni verbalizzanti sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.

3. I due studenti scrutatori di cui al comma 2, lett. c) sono sorteggiati dalla Commissione Elettorale Centrale tra gli studenti indicati dai delegati delle liste -all'atto di presentazione delle liste stesse- in numero non superiore a 5 per ogni lista e per ciascun seggio costituito.

4. L'Ufficio di Presidente, di Scrutatore e di Segretario è obbligatorio per le persone designate. In caso di motivato impedimento del Presidente, di uno degli Scrutatori ovvero del Segretario, il Rettore provvede alla loro sostituzione con proprio Decreto.

5. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice-Presidente, designato dal Presidente stesso nell'ambito dei componenti il seggio.

ART. 12 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Il Rettore costituisce con proprio Decreto la Commissione Elettorale Centrale.

2. Essa è composta da:

- a) n.1 Professore di ruolo con funzioni di Presidente;
- b) n.1 Ricercatore universitario;
- c) n.1 Dipendente dell'Amministrazione con funzioni di segretario;



- d) n.1 rappresentante della Consulta degli studenti designato dai componenti della consulta stessa.
3. Alla Commissione Elettorale Centrale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dall'art. 45 del Regolamento generale di Ateneo e di decidere in via definitiva su tutti i reclami proposti.

ART. 13 – OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

1. I Presidenti e i Segretari dei seggi sono convocati dall'Ufficio elettorale costituito presso l'area Affari Generali per il giorno antecedente a quello delle votazioni per la presa in consegna del materiale elettorale.
2. Alle ore 8.00 di ciascuno dei giorni in cui si svolgono le votazioni, i Presidenti dei seggi elettorali provvedono alle necessarie operazioni preliminari per consentire lo svolgimento delle elezioni, attenendosi, altresì, alle prescrizioni di cui all'art. 48 del Regolamento generale di Ateneo circa le “modalità delle votazioni”.
3. A cura dei Presidenti dei seggi sono esposte nei locali in cui avranno luogo le operazioni di voto: due copie del manifesto riportante le candidature e le liste dei candidati, una copia del Regolamento generale di Ateneo, una del presente Regolamento e del Decreto Rettorale di indizione delle votazioni.
4. Le operazioni di voto si svolgono nei due giorni indicati nel Decreto Rettorale che indice le elezioni in modo che i seggi restino aperti:
 - il primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
 - il secondo giorno dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
5. Gli elettori devono dimostrare la propria identità esclusivamente mediante consegna di un documento di identità munito di fotografia o altro documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, nonché del libretto universitario purché munito di fotografia.
6. Non è consentito il riconoscimento di un elettore “per conoscenza personale”, operato da qualsivoglia componente del seggio ovvero rappresentante di lista.
7. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Il Presidente regola l'ingresso nella sala delle votazioni e sovrintende al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.

ART. 14 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Al termine delle operazioni di voto, di norma a partire dalle ore 14.30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede allo scrutinio delle schede per la elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di studio; successivamente si procede allo scrutinio delle schede per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nella Conferenza Regione-Università, nel Consiglio di Amministrazione per dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari.
2. Le operazioni di scrutinio sono effettuate nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 49 e 50 del Regolamento generale di Ateneo.
3. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
4. Le schede elettorali sono conservate per la durata in carica degli organi eletti.



ART. 15 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RICORSI

1. I risultati dello scrutinio sono trasmessi, con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio, alla Commissione Elettorale Centrale cui vengono altresì inviati, in plichi separati e sigillati, le schede votate non contestate, le schede votate e contestate, le schede non votate, le schede bianche, le schede nulle, il rimanente materiale.
2. La Commissione Elettorale Centrale, non appena in possesso dei verbali, entro e non oltre otto giorni dalla chiusura delle elezioni, procede all'attribuzione dei seggi in base al metodo d'Hondt.
3. Risultano eletti, all'interno delle liste che hanno conseguito seggi, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, prevalendo, in caso di parità di voti di preferenze conseguiti, la minore anzianità curriculare ed, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.
4. La Commissione Elettorale Centrale proclama gli eletti di cui al precedente comma. I risultati elettorali sono resi pubblici con avviso esposto sull'albo on-line di Ateneo.
5. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti risultati può essere proposto eventuale ricorso.
6. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro tre giorni successivi dalla ricezione dei medesimi, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.
7. Contro le decisioni o l'inerzia della Commissione Elettorale Centrale, i candidati o gli elettori possono avanzare ricorso al Senato Accademico a mezzo raccomandata a.r. da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico, convocato dal Rettore decorso il termine per la presentazione dei ricorsi, decide sui medesimi non oltre il venticinquesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto.
8. Le decisioni del Senato Accademico vengono pubblicate sull'albo on-line di Ateneo.
9. Alla proclamazione ufficiale dell'esito e dei risultati delle votazioni, nonché alla nomina degli eletti, provvede il Rettore con Decreto da pubblicarsi sull'albo on-line di Ateneo entro venti giorni dal termine di chiusura delle votazioni o dalla decisione del Senato Accademico in caso di ricorso.
10. La nomina degli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari e della Conferenza Regione-Università è di competenza della Regione Abruzzo.

ART. 16 – SOSTITUZIONI

1. Lo studente eletto in uno degli organismi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nel caso in cui cessi, per qualsiasi causa, dalla qualità di studente dell'Università "G. D'Annunzio", ovvero rassegni le dimissioni dall'organismo medesimo, è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza prevalendo, in caso parità di voti di preferenza conseguiti, la minore anzianità curriculare e, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.
2. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, la rappresentanza studentesca nell'organo collegiale permane ridotta sino alle elezioni per il biennio accademico successivo.
3. Gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, nel Comitato per lo Sport Universitario e nella Conferenza Regione-



Università non decadono dalla carica qualora, entro l'anno accademico successivo, e comunque non oltre 180 giorni dal conseguimento della Laurea di primo livello, si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale istituito presso l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

4. Gli studenti eletti nei Consigli di Corso di studi e nei Consigli di Dipartimento che conseguano la laurea triennale entro il termine del mandato, non decadono dalla carica qualora, entro l'anno accademico successivo, e comunque non oltre 180 giorni dal conseguimento della Laurea di primo livello, si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale afferente allo stesso.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia elettorale.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorre dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.